



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 317 del 15/09/2023**

---

**“Norme per l’iscrizione dei senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle ASL regionali della Campania”.**

---

*Firmato da: Andrea Volpe*



*Consiglio Regionale della Campania*

Napoli, li 13 settembre 2023

**Al Presidente del  
Consiglio Regionale della Campania**

**Alla Direzione Generale  
Attività Legislativa**

**SEDE**

**Oggetto:** Proposta di legge “**Norme per l’iscrizione dei senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle ASL regionali della Campania**”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge richiamata in oggetto, unitamente alle relazioni illustrativa e finanziaria, sottoscritta dal consigliere:

Andrea Volpe

Proposta di legge “**Norme per l’iscrizione dei senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle ASL regionali della Campania**”.

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La riforma costituzionale del 2001 consente alle Regioni non solo di formalizzare, attraverso organiche leggi, i rispettivi modelli di gestione sanitaria, ma anche di fare passi in avanti nell’autonomia nell’ambito delle proprie scelte di politiche della salute, nella quale può pienamente rientrare l’estensione della tutela



## Consiglio Regionale della Campania

sanitaria ordinaria alle persone senza dimora. La scelta della Regione, che si intende azionare con la presente proposta di legge, di estendere l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL alle persone senza dimora presenti sul territorio regionale, rientra altresì nelle azioni dirette al rispetto degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, dato che, in mancanza della residenza anagrafica le persone senza dimora possono accedere ai soli servizi di Pronto Soccorso, il cui costo è stimato mediamente per singolo intervento sui 250 euro, con punte addirittura di 400 euro e con un minimo di 150 euro, mentre il costo di un Medico di Medicina Generale per ogni paziente è di 44 euro l'anno. La legge di riforma sanitaria (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) mirava ad assicurare l'assistenza a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale e, quindi, occorre superare ogni diversa prescrizione organizzativa che limiti tale diritto. Inoltre, l'art. 32 della Costituzione definisce espressamente *“la salute come un diritto fondamentale dell'individuo, che deve essere garantito a tutti i cittadini”* (italiani e stranieri). Da ciò si desume che ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere Considerato un *“legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto”*. L'obbligo, ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle ASL, della residenza e, quindi, della preventiva iscrizione anagrafica è un limite rientrante nella competenza organizzativa relativa al servizio sanitario, ma detto limite deve, necessariamente, essere temperato in relazione alla esigenza fondamentale di assicurare l'assistenza sanitaria al fine della tutela della salute pubblica soprattutto sulla scorta dell'esperienza avuta in periodo di pandemia. La condizione di persone senza dimora è infatti spesso caratterizzata da fragilità, marginalità e scarsa consapevolezza dei propri diritti, nonché delle procedure necessarie per esercitarli. L'obiettivo della proposta di legge è dunque quello di garantire alle persone senza dimora, che vivono sul territorio regionale, l'esercizio effettivo del diritto alla salute e, contemporaneamente, garantire un miglior impiego delle risorse pubbliche, dato che i costi a carico del sistema sanitario sono esponenzialmente più alti se si lascia questa platea di persone senza la copertura del medico di base e quindi le si costringe ad utilizzare, in caso di necessità, i servizi di pronto soccorso.

**L'articolo 1** fissa l'oggetto e le finalità della proposta di legge ed in particolare di riconoscere e assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria ai cittadini senza fissa dimora italiani e stranieri presenti sul territorio regionale attraverso l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL e la conseguente possibilità di scegliere il medico di medicina generale.

**L'articolo 2** introduce all'interno del dispositivo la clausola valutativa, ovvero, il controllo da parte del Consiglio regionale sull'attuazione della norma, e la valutazione dei risultati ottenuti.

**L'articolo 3** rappresenta la norma finanziaria con la quale si farà fronte, agli oneri finanziari da essa derivanti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali.

**L'articolo 4** sancisce l'entrata in vigore della proposta di legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

Proposta di legge “Norme per l’iscrizione dei senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle ASL regionali della Campania”.

**RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**  
(Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017)

**Primo firmatario: Consigliere Andrea VOLPE**

**TITOLO:** “Norme per l’iscrizione dei senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle ASL regionali della Campania”.



## 1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La presente proposta legge “Norme per l’iscrizione dei senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle ASL regionali della Campania” introduce disposizioni volte al riconoscimento del diritto all’assistenza sanitaria ai cittadini senza fissa dimora italiani e stranieri presenti sul territorio regionale attraverso l’iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL e la conseguente possibilità di scegliere il medico di medicina generale.

La disposizione produce ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso si procede all’illustrazione della presente disposizione ed alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare gli oneri indotti dall’intervento ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 37 del 2017.

## 2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA

Art.	PRESENZA ONERI (Si/No)	STIMA ONERI (IN EURO)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	NO	0,00	Fissa l’oggetto e le finalità della proposta di legge ed in particolare di riconoscere e assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria ai cittadini senza fissa dimora italiani e stranieri presenti sul territorio regionale attraverso l’iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL e la conseguente possibilità di scegliere il medico di medicina generale. <b>NEUTRALITA’</b> Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
2	NO	0,00	Introduce all’interno del dispositivo la clausola valutativa, ovvero, il controllo da parte del Consiglio regionale sull’attuazione della norma, e la valutazione dei risultati ottenuti. <b>INVARIANZA</b> Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
3	SI		(Norma finanziaria) L’articolo rappresenta la norma finanziaria ed individua le risorse occorrenti alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla stessa, ai quali si farà fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l’erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall’articolo 28 della legge regionale 3 novembre 1994 e ss.mm.ii. ( <b>Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale</b> ).
4			Sancisce l’entrata in vigore della proposta di legge e la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione



Consiglio Regionale della Campania

			Campania. <b>INVARIANZA</b> Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
		<b>TOTALE ONERI 500.000, 00</b>	

**3) INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI**

**RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022-2024**

**Sezione A)** Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011.

<b>NATURA SPESA:</b>	spesa corrente	X	spesa in conto capitale	
<b>TIPOLOGIA SPESA:</b>	annuale		pluriennale	X
	obbligatoria		non obbligatoria	X

<b>STANZIAMENTO :</b>	€ 500.000,00 per annualità
<b>MISSIONE E PROGRAMMA SU CUI IMPUTARE LA SPESA</b>	Missione 12 Programma 4 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025

<b>MODALITÀ DI COPERTURA</b>		
<b>Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa</b>	ND	0,00



*Consiglio Regionale della Campania*

<b>Risorse presenti in fondi speciali</b>	ND	0,00
<b>Ricorso a nuove o maggiori entrate</b>	COMPILARE SEZIONE SOTTOSTANTE B	0,00
<b>Altre modalità</b>	Missione 12 Programma 4 Titolo 1	500.000,00

**Sezione B) Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa indicata nella Sezione A)**

TITOLO: \_\_\_\_\_

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: \_\_\_\_\_

**Sezione C) In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa indicare idonea copertura finanziaria compensativa**

Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono minori entrate.



*Consiglio Regionale della Campania*

**“Norme per l’iscrizione dei senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle ASL regionali della Campania”.**

Ad iniziativa del Consigliere Regionale  
**Andrea Volpe**

**Art. 1**

***Oggetto e finalità***

1. La Regione Campania, al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria, nell’ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle ASL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.



## *Consiglio Regionale della Campania*

2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

3. La Regione si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

### **Art. 2**

#### ***Clausola valutativa***

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione consiliare competente una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge, relativamente a:

- a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda ASL;
- b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;



## *Consiglio Regionale della Campania*

c) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

### **Art. 3**

#### ***Norma finanziaria***

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Campania farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge regionale 3 novembre 1994 e ss.mm.ii. (*Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale*).



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

***Entrata in vigore***

1. La presente è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.